



Ministero dell'interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1069/4147 sott. 4

Roma, 01/ottobre 2001

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 40995 del 17/9/2001)

OGGETTO: Attività di esposizione/vendita caratterizzate da limitata superficie aperta al pubblico e locale scorte privo di accesso diretto dall'esterno. Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 3.

In relazione alla problematica esposta da codesto Comando con la nota che si riscontra e concernente la particolare tipologia di attività di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio – tenuto conto che, di fatto, l'oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 è la grande unità di vendita e che i criteri in essa contenuti mal si accordano che le più modeste caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali, non può concordare con le argomentazioni e le valutazioni espresse da codesto Comando.

Ciò premesso, nelle ore dell'auspicato aggiornamento dei criteri di sicurezza in vigore mediante emanazione di apposita regola tecnica di prevenzione incendi, si ritiene che – limitatamente alla tipologia delle attività di vendita di cui trattasi e per gli aspetti connessi ai relativi locali deposito – possano trovare diretta applicazione le misure di sicurezza proposte da codesto Comando.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)

Quesito Comando

Il punto 3 della Circolare MI.SA. n° 75/67 prevede, per i grandi magazzini di vendita che i locali adibiti al deposito di scorte necessarie al fabbisogno giornaliero possano essere ubicati anche al piano interrato degli edifici nei quali sono inseriti i magazzini di vendita, purché, tra l'altro, l'accesso a detti locali avvenga direttamente dall'esterno e la comunicazione con i soprastanti locali vendita avvenga tramite disimpegno aerato dall'esterno.

In ordine alla precitata prescrizione si rilevano, soprattutto al centro storico, ove forti sono i vincoli architettonici e storici, attività ricadenti al punto 87 dell'allegato al D.M 16/2/82 che non riescono ad adeguare i propri locali integralmente alle condizioni normative sopra descritte.

Occorre far notare che spesso l'area di vendita si svolge su una esigua superficie, (minore a mq 400) che solo sommata a quella del locale deposito, il più delle volte ubicato al piano interrato, fa ricadere l'attività al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Tali depositi, pertanto, non possono essere considerati ad uso delle scorte giornaliere in quanto, tale concetto, è facilmente applicabile solo ai grandi magazzini ai quali la norma è diretta ma, a parere dello scrivente, male si coniuga alle frequenti realtà sopra descritte nelle quali, tra l'altro, il materiale immagazzinato è in proporzione a quello esposto, con carichi d'incendio spesso non rilevanti.

Poiché si ritiene che l'applicazione tout-court del punto 3 della Circolare in questione, è fortemente penalizzante si chiede di conoscere se le seguenti misure di sicurezza di seguito descritte dallo scrivente Comando, possano essere adottate, senza far ricorso alla procedura di deroga, a complemento del punto 3 di che trattasi, per i locali adibiti a deposito (senza distinguere tra scorta giornaliera e deposito vero e proprio) di superficie non superiore a mq 200, i seguenti criteri di sicurezza):

- 1) possono essere ubicati in adiacenza o essere sottostanti o soprastanti i locali di vendita, compresi i piani interrati;
- 2) la resistenza al fuoco degli elementi portanti strutturali e separanti orizzontali e verticali R-REI deve essere commisurata alla classe del compartimento e comunque non inferiore a 90;
- 3) l'accesso può avvenire:
 - a) anche dal locale vendita tramite porte con caratteristiche non inferiori a quelle di cui al punto precedente, munite di congegno di autochiusura o chiudibili automaticamente in caso d'incendio mediante collegamento con impianto di rilevazione incendio, nel caso in cui il carico d'incendio non sia superiore a 30 Kg/mq;
 - b) tramite disimpegno non aerato nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore di 30 Kg/mq fino a 50 Kg/mq;
 - c) tramite filtro a prova di fumo, da realizzare così come descritto dal D.M. 30/11/83, nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore a 50 Kg/mq ma minore a 70 Kg/mq;
 - d) sempre ed esclusivamente dall'esterno nel caso in cui, indipendentemente dalla superficie, il carico d'incendio superi i 70 Kg/mq.
- 4) la superficie di aerazione, anche munita di infissi, non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta;
- 5) deve essere installato un impianto di rilevazione incendio comunque, anche se nel solo locale scorta.